

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 7.05.2018, n. 6286)

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA, con sede legale in Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano, CAP 20126, Codice fiscale/Partita IVA.: 12621570154, rappresentata dal Rettore Prof.ssa MARIA CRISTINA MESSA, nata il 08/10/1961 a Monza (MB)

E

SOGGETTO OSPITANTE

..... con sede legale in [indirizzo della sede legale].....Comune.....Provincia.....CAP.....
Codice fiscale/Partita IVA:..... rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato).....nato/a il.....a Comune.....Provincia.....

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2' della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore.

ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 - Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.

a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle

disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione concordemente individuata dalle parti e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La Convenzione, ove stabilito dal soggetto ospitante, potrà essere rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

ARTICOLO 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10 – Imposta di bollo

La presente convenzione, conclusa mediante lo scambio di corrispondenza tra le parti, è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso. Il soggetto ospitante, solo nel caso faccia richiesta di sottoscrizione a cura di entrambe le parti, dovrà corrispondere l'imposta di bollo (salvo esenzioni da comunicare).

L'obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d'uso.

ARTICOLO 11 – Privacy e dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) I dati personali che saranno trattati sono: *nome e cognome, data e luogo di nascita.*
- b) La categoria di persone interessate al trattamento è: *i rappresentanti legali dei soggetti promotori e ospitanti.*
- c) La finalità del trattamento dei dati personali è: *la gestione dei rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione.*
- d) Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
- e) I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 reg. UE n. 2016/679.
- f) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679.
- g) Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.
- h) Qualora si rendesse necessario individuare un ulteriore responsabile del trattamento per la gestione di specifiche attività inerenti il trattamento, ciascuna parte dovrà comunicare all'altra prima dell'inizio del trattamento il nominativo dell'ulteriore responsabile, il quale avrà gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella convenzione originaria ed in particolare quello di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire la sicurezza nel trattamento dei dati.
- i) Nel caso in cui l'ulteriore responsabile del trattamento si trovi in un Paese terzo all'UE il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel Paese terzo di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti.
- j) Le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- k) Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- l) Le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 co. 3 Reg. UE n. 2016/679.
- m) I dati personali trattati dalle parti saranno restituiti nel momento in cui non saranno più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e le eventuali copie degli stessi saranno distrutte documentando per iscritto l'avvenuta distruzione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Luogo _____

Data __ / __ / ____

Il soggetto promotore

Il soggetto ospitante

APPENDICE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO
CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MILANO-BICOCCA E

TRA

l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo
1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.ssa MARIA
CRISTINA MESSA, di seguito indicata come Università;

E

.....di seguito indicato come Ente Convenzionato;

PREMESSO

che in data è stata sottoscritta la convenzione tra l'Università degli Studi di Milano –
Bicocca e,
che tale convenzione è valida dalal

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente articolo sostituisce integralmente l'articolo 5 della convenzione collettiva di tirocinio
curriculare per enti pubblici sottoscritta in data .././....:

Indennità di partecipazione

Le parti concordano che non è corrisposta alcuna indennità di partecipazione al tirocinante.

Articolo 2

Il presente articolo sostituisce integralmente l'articolo 7 della convenzione collettiva di tirocinio
curriculare per enti pubblici sottoscritta in data .././....:

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi
dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il
tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso
come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi
stabiliti dalla normativa come segue:

- a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all’azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

Il soggetto promotore/tirocinante si impegnano a trasmettere al soggetto ospitante copia del certificato/attestato di formazione generale nell’ipotesi in cui ne siano in possesso.

La presente appendice costituisce parte integrante e sostanziale degli atti relativi al regime convenzionale di cui in premessa, già sottoscritti dalle parti contraenti.

per **Università degli Studi di Milano – Bicocca**

Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1

20126 - MILANO

IL RETTORE

(Prof.ssa Maria Cristina Messa)

per

IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dr.....)

Data della sottoscrizione: